

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ENGRAMMA"

Articolo 1

----- Denominazione, sede, durata -----

È costituita in Venezia un'associazione che ha la denominazione "Associazione culturale "Engramma". La sede è in Venezia, Castello 6634, sede legale dell'Associazione. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite nelle forme di legge. La durata dell'Associazione fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e si intenderà tacitamente rinnovata di quinquennio in quinquennio, salvo deliberazione contraria dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2

----- Oggetto -----

L'Associazione non persegue fini di lucro. L'Associazione si propone di studiare i meccanismi di trasmissione della tradizione classica nella cultura occidentale e di promuovere, con iniziative anche editoriali, l'innovazione culturale attraverso l'organizzazione di convegni, dibattiti, mostre, seminari, concerti, produzioni e rappresentazioni teatrali e cinematografiche, promozioni di ricerche, organizzazioni di viaggi a carattere culturale, il tutto previa eventuale concessione richiesta delle normative vigenti.

----- Articolo 3 -----

----- Attività Istituzionali -----

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'Associazione potrà organizzare convegni, mostre, visite e soggiorni di formazione, promuovere iniziative editoriali in varie forme allo scopo di autofinanziarsi anche mediante oblazioni spontanee da parte di terzi in

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché ai sensi dell'art. 108 comma 2 bis D.P.R. 917/1986.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre favorire la promozione e la diffusione culturale.

L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione, ad enti e organismi di qualsiasi tipo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti a un'unica e unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

----- Articolo 4 -----

----- Soci -----

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini Italiani o stranieri, residenti e non residenti nel territorio dello Stato Italiano con affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

----- Articolo 5 -----

----- Assunzione della qualifica di socio -----

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta ai Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome; luogo e data di nascita; professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'Associazione; piena e incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle delibere degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. La domanda può essere presentata via email all'indirizzo associazione@engramma.org, compilando il modulo scaricabile dal sito www.engramma.org.

Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvederà a far avere la tessera dell'Associazione all'intestatario.

----- Articolo 6 -----
----- Diritti e doveri dei soci -----

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare le sedi dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni e alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio, in regola con i pagamenti, può partecipare all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni, e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

e) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale nella cifra che sarà fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno, delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

----- Articolo 7 -----

----- Perdita della qualifica di socio -----

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri, ove costituito, o in mancanza al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

----- Articolo 8 -----

----- Organi sociali -----

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente dell'Associazione
- 4) Il Vice Presidente dell'Associazione
- 5) Il Segretario Economo
- 6) Il Collegio dei Proviviri

----- Articolo 9 -----

----- Assemblea dei soci -----

L'assemblea dei soci è l'organo, sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con annuncio per l'adunanza mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione www.engramma.org dell'avviso di convocazione; il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

I soci possono presenziare all'assemblea anche per via telematica.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice, e avviene in data diversa dalla prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e il voto favorevole dei presenti.

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci e il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'Associazione o, in mancanza di questo, dal socio fondatore più giovane presente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più giovane presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione e in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora le convocazioni siano sottoscritte dal Consiglio Direttivo insieme al Presidente.

Tutte le delibere devono essere portate a conoscenza dei soci qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o/e a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le delibere adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le delibere devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante comunicazione a tutti i soci.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nei rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

-----ARTICOLO 10-----

-----Consiglio Direttivo-----

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario- Economo.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Economo a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario - Economo, sono eletti direttamente in sede di costituzione.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria o straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali e alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione .

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invio ai componenti di email con ricevuta di ritorno ai loro indirizzi di posta elettronica; in caso di malfunzionamento di Internet la comunicazione avviene telefonicamente. La convocazione deve essere inviata con preavviso di almeno 5 giorni naturali consecutivi che possono essere ridotti a 3 in caso di convocazioni di urgenza. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Le riunioni sono valide anche quando sono tenute a mezzo di via telematica, a condizione che a tutti i membri sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

discussi. In caso di riunione telematica la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più giovane presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente (*calculus Minervae*).

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere dimissionario deve essere sostituito; ma lo stesso può proporre nuovamente la candidatura qualora lo volesse.

Ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero Consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario - Economo sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario - Economo, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti un segretario.

----- ARTICOLO 11 -----

----- Presidente dell'Associazione -----

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti e obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente, o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario - Economo;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

-----ARTICOLO 12 -----

----- Vice Presidente dell'Associazione -----

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previa autorizzazione dello stesso Presidente previo rilascio di autorizzazione scritta.

-----ARTICOLO 13-----

----- Segretario - Economo -----

Il Segretario - Economo è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario - Economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendere conto mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Segretario - Economo provvederà a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme a un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10 (dieci), il Segretario - Economo può essere revocato dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

-----ARTICOLO 14-----

----- Collegio dei Probiviri -----

L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra l'Associazione e i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

----- ARTICOLO 15-----

----- Gratuità degli incarichi -----

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

----- ARTICOLO 16-----

----- Patrimonio dell'Associazione -----

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'Associazione .

I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione. Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle attività effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986; e) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;

d) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.
Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

----- ARTICOLO 17-----
----- Esercizio sociale -----

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, redatti materialmente dal Segretario - Economo, e devono essere sottoposti alla approvazione dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 (trenta) giugno ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

----- ARTICOLO 18-----
----- Scioglimento dell'Associazione -----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- 4) per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci assunta ai sensi dell'art. 9. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione del

patrimonio residuo, destinando il medesimo ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

----- ARTICOLO 19-----

----- Norma di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia. -----

-